

Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità. C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2314 Antonio Russo, C. 2516 Franco Russo, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini, C. 2681 Costantini e C. 2799 Franco Russo.

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL RELATORE ADOTTATO
COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE DI DEPUTATO E DI
SENATORE**

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo

15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

5. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti.

Art. 6-ter. - 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati».

2. La rubrica del capo II del titolo II del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

Art. 2.

(Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 10-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alla carica di deputato).

1. Nel capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. Non sono eleggibili i soggetti che risultano avere la titolarità o il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Nel caso in cui l'ambito di efficacia dei provvedimenti concessori sia limitato ad una o più parti del territorio nazionale, le cause di ineleggibilità sussistono per le circoscrizioni che insistono sui territori interessati dalle concessioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado ovvero persone conviventi non a scopo di lavoro domestico dei soggetti di cui al comma 1.

3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non si applicano:

a) agli amministratori delle imprese di cui al medesimo comma 1, qualora siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico delle leggi recanti le norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o nel caso in cui le dichiarazioni non siano veritiere».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10 e 10-bis».

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE DI DEPUTATO E DI SENATORE

Art. 7.

(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60).

1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-ter. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti.

Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti

dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato, di senatore e di componente del Governo.

Art. 1-*quater*. Fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, sono incompatibili con l'ufficio di deputato o di senatore».

2. L'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, consigliere di amministrazione, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in società o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione statale, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente, o che risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica.

L'ufficio di deputato o di senatore è incompatibile con le cariche di presidente, direttore generale, membro del consiglio di amministrazione, liquidatore, sindaco, revisore o consulente di enti, agenzie o società a prevalente partecipazione azionaria dello Stato o sottoposte alla sua vigilanza che abbiano come finalità la promozione delle attività produttive e delle politiche del lavoro e dell'occupazione, anche a sostegno delle regioni e degli enti locali.

Sono altresì incompatibili con l'ufficio di deputato o di senatore le cariche e le funzioni di cui al secondo comma ricoperte o esercitate in società o enti ai quali sia affidata la gestione, anche mediante società controllate, di servizi pubblici locali in territori appartenenti a più regioni. Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165).

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è sostituita dalle seguenti:

«*a*) sussistenza di cause di incompatibilità nei casi in cui tra le funzioni svolte dal presidente o dagli altri componenti della giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre funzioni o cariche, anche elettive, dagli stessi esercitate o ricoperte, diverse da quelle per le quali le norme sull'ordinamento degli enti locali prevedono l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale, possa verificarsi un conflitto suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione regionale ovvero il libero espletamento della carica.

a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di presidente o di componente della giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano portatori qualora ricoprano la posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ NEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-*ter* (assistenza agli associati), 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quinqies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),»;

b) al comma 5, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e dai commi 2, 3 e 4».